

INFORMATIVA RELATIVA AL TRASFERIMENTO DEI SERVIZI DI PAGAMENTO

(ai sensi del Testo Unico Bancario, Titolo VI, Capo II-ter, Sezione II)

1. IN COSA CONSISTE IL TRASFERIMENTO DEI SERVIZI DI PAGAMENTO

Il trasferimento dei servizi di pagamento è un servizio che consente di migrare da un conto (detto "**Conto Originario**") detenuto presso una banca¹ (detta "**Banca Originaria**") ad un altro conto (detto "**Nuovo Conto**") detenuto presso un'altra banca (detta "**Banca Nuova**") i servizi di pagamento attivi sul Conto Originario, ed eventualmente di trasferire sul Nuovo Conto anche il saldo positivo del Conto Originario.

2. CHI PUO' RICHIEDERE IL SERVIZIO DI TRASFERIMENTO

Il servizio può essere richiesto da tutti i **consumatori** intestatari di conto (in seguito "**Cliente**") purché il Conto Originario e il Nuovo Conto:

- abbiano la **medesima intestazione** (o cointestazione);
- siano denominati nella **stessa valuta**;
- siano tenuti presso banche¹ stabilite sul territorio nazionale.

3. COSA E' POSSIBILE TRASFERIRE

E' possibile trasferire tutti i seguenti servizi attivi sul Conto Originario, o anche solo alcuni di essi:

- gli **ordini permanenti di bonifico** (ossia gli ordini impartiti dal Cliente alla Banca Originaria di eseguire bonifici a intervalli regolari o a date predefinite; ad es. il pagamento degli affitti);
- gli **ordini di addebito diretto** (ossia i pagamenti ricorrenti effettuati dal Cliente mediante addebito del Conto Originario disposto direttamente dal beneficiario dei pagamenti, sulla base di un'autorizzazione preliminare rilasciata dal Cliente al proprio creditore: ad es. domiciliazione utenze);
- i **bonifici in entrata ricorrenti** (ossia i bonifici disposti da terzi in favore del Cliente a intervalli regolari o date predefinite: ad es. accredito stipendio/pensione).

E' inoltre possibile trasferire l'eventuale **saldo attivo** del Conto Originario sul Nuovo Conto.

Quando il Cliente richiede il trasferimento di tutti i servizi sopra elencati, può a sua discrezione richiedere o meno anche la **chiusura** del **Conto Originario**.

4. COME SI ATTIVA IL SERVIZIO

L'attivazione del servizio deve essere richiesta alla Banca Nuova mediante un'**autorizzazione scritta** rilasciata dal Cliente su apposito modulo disponibile presso tutte le banche¹. In caso di conti cointestati, il modulo di autorizzazione deve essere sottoscritto da tutti gli intestatari del Nuovo Conto (che coincidono con gli intestatari del Conto Originario). La richiesta firmata sarà poi inoltrata alla Banca Originaria dalla stessa Banca Nuova.

Compilando il modulo di autorizzazione il Cliente identifica in maniera precisa i singoli servizi di pagamento di cui richiede il trasferimento e autorizza la Banca Nuova e la Banca Originaria a compiere tutto quanto necessario all'esecuzione del servizio di trasferimento richiesto.

5. QUANTO COSTA IL TRASFERIMENTO

Il servizio di trasferimento è **gratuito**. Ciò significa che la Banca Nuova e la Banca Originaria non possono addebitare spese al Cliente per il servizio di trasferimento e garantiscono al Cliente, per un periodo di 6 mesi dalla data di autorizzazione, l'accesso gratuito alle informazioni che lo riguardano inerenti gli ordini permanenti e gli addebiti diretti oggetto del trasferimento e rilevanti per l'esecuzione dello stesso.

¹ O altro Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP).

6. QUANTO TEMPO OCCORRE PER IL TRASFERIMENTO

Il trasferimento avviene entro il tempo massimo di 12 giorni lavorativi dalla ricezione dell'autorizzazione del Cliente; i servizi di pagamento trasferiti saranno pertanto attivi sul Nuovo Conto a partire dal 13° giorno lavorativo successivo alla data di autorizzazione.

Al fine di rispettare la suddetta scadenza, sono previsti i seguenti termini interbancari:

- **entro 2 giorni lavorativi** dalla ricezione dell'autorizzazione, la Banca Nuova invia la richiesta di trasferimento alla Banca Originaria chiedendole di eseguire le attività richieste dal Cliente ai fini dell'esecuzione del servizio;
- **entro 5 giorni lavorativi** dalla ricezione della richiesta, la Banca Originaria invia esito negativo oppure trasferisce alla Banca Nuova le informazioni sui servizi di pagamento ed esegue le operazioni necessarie al trasferimento sul nuovo conto;
- **entro 5 giorni lavorativi** dalla ricezione delle informazioni, la Banca Nuova svolge le attività necessarie per attivare sul nuovo conto i servizi trasferiti.

Il Cliente può indicare nel modulo di autorizzazione la data a partire dalla quale desidera che il trasferimento abbia effetto (**data di efficacia**), che deve seguire di almeno 13 giorni la data di rilascio dell'autorizzazione.

Ove il Cliente lo richieda, la Banca Originaria è tenuta altresì ad assicurare gratuitamente il **re-indirizzamento automatico** al Nuovo Conto dei bonifici ricevuti sul Conto Originario per un periodo di 12 mesi dalla data di efficacia. Quando il servizio di re-indirizzamento cessa (o quando il Cliente non si avvale della facoltà di re-indirizzamento), la Banca Originaria comunica tempestivamente al Cliente o all'ordinante del bonifico il rifiuto dell'eventuale operazione di pagamento pervenuta.

7. COSA AVVIENE IN CASO DI RITARDO

In caso di ritardo nel completamento del trasferimento dei servizi di pagamento, la banca inadempiente (che potrebbe essere sia la Banca Nuova sia la Banca Originaria) è tenuta a corrispondere al consumatore un indennizzo nella misura di 40 Euro, maggiorato per ciascun giorno di ritardo di un ulteriore importo commisurato alla disponibilità esistente e calcolato in base a tassi soglia determinati per legge. La banca inadempiente dà corso all'indennizzo senza indugio e senza la previa costituzione in mora da parte del Cliente.

Qualora il Cliente richieda anche la chiusura del Conto Originario e questa non sia possibile per adempimenti pendenti da parte del Cliente (come ad esempio la restituzione di carte, assegni o altri strumenti collegati al conto), la Banca Originaria è tenuta ad informare immediatamente il Cliente e ad eseguire comunque il trasferimento dei servizi di pagamento entro i 12 giorni lavorativi previsti. Si precisa, comunque, che la Banca Originaria procederà alla chiusura del conto solo dopo che il Cliente avrà regolarizzato le proprie eventuali pendenze.

8. COSA SI PUO' FARE IN CASO DI CONTROVERSIE

Si ricorda che il Cliente, in caso di contestazioni, può presentare un reclamo verso Banca Italiana per l'Ambiente e per l'Energia S.p.A. riguardo lo svolgimento del servizio di trasferimento seguendo le modalità indicate nel foglio informativo del conto corrente (disponibile nella sezione Trasparenza del sito internet della banca www.biae.it) e nella clausola del contratto di conto corrente relativa ai reclami.

*Il riferimento normativo della presente Informativa è il **D.Lgs. 15 marzo 2017 n. 37** pubblicato il 30/03/2017 nella Gazzetta Ufficiale n. 75 in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 10 del Capo III della Direttiva 2014/92/UE sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/07/2014 (c.d. Payment Accounts Directive – PAD).*

Per ulteriori approfondimenti e chiarimenti si veda anche le informative fornite da Banca d'Italia e Associazione Bancaria Italiana (ABI) sui propri siti internet, rispettivamente agli indirizzi:

<https://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/cultura-finanziaria/informazioni-base/portabilita/index.html>

https://www.abi.it/DOC_Mercati/Sistemipagamento/Servizi-per-famiglie-e-imprese/Mobilit%C3%A0%20bancaria/Informativa%20sul%20trasferimento%20dei%20servizi.pdf